Sistema sanzionatorio e mercato agroalimentare
Percorsi interni e dimensione transnazionale

Università degli Studi di Napoli Federico II
Portici, 5 - 6 novembre 2026
Sala Cinese della Reggia

Roberto Saija

ABSTRACT

Affidabilità dei dati e certificazione della qualità nelle filiere agroalimentari digitali
Data Reliability and Quality Certification in Digital Agri-Food Supply Chains

L'utilizzazione di dati digitali nell'accertamento della conformità agroalimentare pone un problema giuridico che non si esaurisce nelle questioni relative alla disponibilità, all'accesso e alla circolazione delle informazioni prodotte nell'esercizio dell'attività agricola. Quando la verifica del rispetto di requisiti normativi o disciplinari si fonda, in tutto o in parte, su dati generati, acquisiti o elaborati mediante sistemi digitali, occorre stabilire a quali condizioni tali informazioni possano concorrere alla formazione di un giudizio attendibile. La questione investe il rapporto tra il fatto produttivo, la sua rappresentazione informativa e il giudizio di conformità, imponendo di distinguere l'attendibilità del dato dalle condizioni giuridiche dell'accertamento e dai presupposti delle responsabilità eventualmente conseguenti alla sua inesattezza.

Nei diversi sistemi di certificazione agroalimentare, pur caratterizzati da presupposti, procedimenti ed effetti non integralmente coincidenti, l'attestazione della conformità presuppone la verifica del rispetto di requisiti predeterminati relativi a un prodotto, a un processo o a un'attività. Il relativo esito assume rilievo, secondo la disciplina applicabile, anche nei confronti di soggetti estranei al procedimento di verifica. La mediazione digitale non modifica l'oggetto dell'accertamento, ma incide sulla formazione della conoscenza necessaria a compierlo. Ne deriva l'esigenza di distinguere la conformità del prodotto o del processo dall'affidabilità degli elementi informativi utilizzati per verificarla, evitando di attribuire al dato una funzione certificativa che esso, per il solo fatto di essere disponibile o tecnicamente tracciabile, non possiede.

Un riferimento normativo significativo è offerto dall'art. 91, par. 4, lett. b), del Regolamento (UE) 2017/625, che, con riguardo alle attestazioni ufficiali, richiede che il loro rilascio si fondi su fatti e dati pertinenti, corretti e verificabili. La disposizione opera nell'ambito specifico dei controlli ufficiali e non può essere assunta quale fondamento di un regime generale dell'affidabilità dei dati applicabile indistintamente alle certificazioni agroalimentari. Essa offre, nondimeno, un riferimento per interrogarsi sulle condizioni di utilizzazione delle informazioni nell'accertamento: la conservazione, la disponibilità e l'integrità tecnica di una registrazione non assicurano, di per sé, la correttezza della rappresentazione del fatto cui essa si riferisce. L'affidabilità assume pertanto rilievo in rapporto al requisito oggetto di verifica e alla funzione concretamente svolta dall'informazione nell'accertamento. Le discipline della produzione biologica, di cui al Regolamento (UE) 2018/848, e delle indicazioni geografiche, di cui al Regolamento (UE) 2024/1143, offrono ulteriori ambiti nei quali esaminare, secondo le rispettive regole, il rapporto tra documentazione dell'attività produttiva, verifica dei requisiti e attestazione della conformità.

La questione investe anche la ricostruzione delle responsabilità. Nei sistemi digitalizzati, la formazione della base informativa del controllo può dipendere da attività svolte da soggetti diversi dall'operatore sottoposto a verifica e dall'organismo incaricato dell'accertamento. Generazione, acquisizione, conservazione ed elaborazione dei dati costituiscono operazioni distinguibili, nelle quali possono prodursi inesattezze destinate a incidere sul successivo giudizio di conformità. La pluralità dei soggetti coinvolti non consente, tuttavia, di desumere la responsabilità dalla mera partecipazione alla catena informativa, né di imputare automaticamente al certificatore ogni difetto dei dati utilizzati. La ricostruzione delle responsabilità richiede pertanto di individuare l'origine dell'inesattezza, gli obblighi eventualmente violati dai soggetti coinvolti e, nei termini richiesti dalla disciplina applicabile, il rapporto tra il difetto informativo e l'esito dell'accertamento.

Nelle discipline considerate, l'inaffidabilità del dato non sembra configurare una generale e autonoma fattispecie di responsabilità. La tutela dell'affidabilità informativa deve piuttosto essere ricostruita in relazione agli obblighi previsti e agli interessi protetti dai singoli sistemi di controllo e certificazione, senza presupporre l'esistenza di un interesse unitario e autonomamente tutelato. Anche le eventuali conseguenze sanzionatorie devono essere ricondotte agli obblighi e alle fattispecie previsti dalla disciplina applicabile, senza trasformare l'inesattezza informativa in un illecito autonomo in assenza di un corrispondente fondamento normativo.

La rilevanza giuridica dell'affidabilità dei dati deve dunque essere ricostruita all'interno dell'accertamento di conformità, tenendo distinti il requisito sostanziale da verificare, gli elementi conoscitivi impiegati nella verifica e gli obblighi dei soggetti che concorrono alla loro formazione e utilizzazione. La digitalizzazione impone così di precisare, all'interno delle discipline della conformità agroalimentare, le condizioni giuridiche di utilizzazione dei dati e i criteri di imputazione delle eventuali inesattezze dell'accertamento. Il problema non consiste nell'individuare un nuovo oggetto della certificazione, ma nel ricostruire il rilievo della mediazione informativa rispetto alla verifica dei requisiti e alle responsabilità che possono derivarne.

The use of digital data in agri-food conformity assessment raises a legal issue that goes beyond questions of data availability, access and circulation in agricultural activities. When compliance with legal requirements or product specifications is assessed, wholly or partly, on the basis of data generated, collected or processed through digital systems, it is necessary to determine the conditions under which such information can support a reliable assessment. The issue concerns the relationship between the underlying facts of production, their representation through data and the assessment of conformity. This requires a distinction between data reliability, the legal conditions governing conformity assessment and the grounds for any liability arising from inaccuracies in that assessment.

Although agri-food certification systems differ in their legal requirements, procedures and effects, certification of conformity involves verifying that a product, process or activity meets predetermined requirements. The resulting attestation may also have legal significance for persons who were not involved in the verification process, depending on the applicable rules. Digital technologies do not change the object of conformity assessment, but affect how the facts needed for that assessment are established. It is therefore necessary to distinguish the conformity of a product or process from the reliability of the information used to verify it. Data do not, in themselves, constitute certification merely because they are available or technically traceable.

Article 91(4)(b) of Regulation (EU) 2017/625 provides an important legal reference. It requires official attestations to be issued on the basis of relevant, correct and verifiable facts and data. This provision applies within the specific framework of official controls and cannot establish a general data reliability regime applicable to all forms of agri-food certification. It nevertheless provides a basis for examining the

conditions under which information may be used in conformity assessment. The storage, availability and technical integrity of a record do not, in themselves, ensure that it accurately represents the underlying fact. Data reliability must therefore be assessed in relation to the requirement being verified and the specific role of the information in the assessment process. Regulation (EU) 2018/848 on organic production and Regulation (EU) 2024/1143 on geographical indications provide further contexts in which to examine, under their respective rules, the relationship between production records, verification of requirements and attestation of conformity.

The issue also affects the attribution of liability. In digital systems, the information used for conformity assessment may result from activities performed by actors other than the operator subject to control and the body responsible for the assessment. Data generation, collection, storage and processing are distinct operations, each of which may introduce inaccuracies capable of affecting the subsequent conformity assessment. However, participation in the information chain does not, by itself, establish liability, nor can every defect in the data used automatically be attributed to the certification body. Determining liability therefore requires identifying the source of the inaccuracy, any breach of obligations by the actors involved and, where required by the applicable legal framework, the relationship between the information defect and the outcome of the assessment.

The legal frameworks examined do not appear to establish a general and independent ground of liability based solely on data unreliability. The legal protection of data reliability must instead be assessed in relation to the obligations and interests protected by each control and certification system, without assuming the existence of a single, independently protected legal interest. Any sanctions must likewise be grounded in the obligations and infringements defined by the applicable rules. Inaccurate information cannot be treated as a separate infringement without a corresponding legal basis.

The legal significance of data reliability must therefore be examined within conformity assessment, distinguishing the substantive requirement to be verified, the information used in the verification process and the obligations of those involved in producing and using that information. Digitalisation thus requires a clearer definition of the legal conditions governing the use of data in agri-food conformity assessment and the criteria for attributing liability where inaccuracies affect the assessment. The issue is not to identify a new object of certification, but to establish the legal significance of information-based assessment for verifying compliance and determining the responsibilities that may arise.


Associazione Italiana Diritto Alimentare
AIDA
IFLA
Italian Food Law Association